

*Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a.
Assemblea ordinaria dei Soci 28 aprile 2019/5 maggio 2019*

***Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
sul punto 2 all'ordine del giorno,
redatta ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58***

Signori Soci,

siete stati convocati in Assemblea in sede ordinaria per deliberare sul seguente argomento posto al punto 2 dell'ordine del giorno:

«Reintegro della riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società ai sensi dell'art. 52 dello Statuto sociale. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti».

Premessa

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 107, rende applicabili anche agli emittenti azioni trattate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano le disposizioni in materia di «*acquisto di azioni proprie e della società controllante*» dettate dal menzionato art. 132. Conseguentemente, anche per tali emittenti «*gli acquisti di azioni proprie (...) devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento*». Il richiamo è alla disposizione di cui all'art. 144-bis del regolamento adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 c.s.m. ("**Regolamento Emittenti**").

La presente relazione ("**Relazione**") è stata predisposta in conformità a quanto prescritto dall'art. 73 e dall'Allegato 3A, Schema n. 4 del Regolamento Emittenti, disposizione regolamentare e schema di relazione illustrativa cui il Consiglio di Amministrazione di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a. ("**Banca**" o "**BAPR**") si è inteso conformare a titolo cautelativo, pur non essendo la Banca un «*emittente azioni*» ovvero sia un soggetto che emette «*azioni ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato in Italia*» ai sensi dell'art. 65 del Regolamento Emittenti (presupposto questo necessario per l'applicabilità del menzionato art 73 e del connesso Allegato 3A, Schema n. 4 del Regolamento Emittenti).

La presente Relazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 5 aprile 2019, è stata depositata presso la sede sociale ed è reperibile nella sezione "*Investor Relations*" del sito *internet* aziendale (www.bapr.it) nonché presso il meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect S.p.A.

Pagina 2 di 10

1. Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie

La Banca è una banca popolare costituita in forma di società cooperativa. Come tale la disciplina dell'acquisto di azioni proprie è recata dall'art. 2529 cod. civ. (norma applicabile alle banche popolari in ragione del combinato disposto degli artt. 29, comma 1 e 150-bis, comma 2 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385), a mente del quale *«l'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o rimborsare quote o azioni della società»*. Lo Statuto sociale della Banca effettivamente autorizza all'art. 17 gli amministratori a *«disporre l'acquisto di azioni della Società nei limiti della riserva di cui all'art. 52»*. Come anche agli amministratori la medesima previsione statutaria rimette la facoltà di "ricollocare" le azioni acquistate. Non trovano conseguentemente applicazione alla Banca le previsioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ., anche nella parte in cui tali disposizioni normative rimettono all'autorizzazione assembleare l'acquisto di azioni proprie ovvero la possibilità di disporre delle azioni proprie in portafoglio. All'Assemblea ordinaria, invece, l'art. 52 dello Statuto sociale rimette la facoltà di destinare l'eventuale residuo dell'utile netto risultante dal bilancio *«alla riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società»*.

Per effetto delle cennate introduzione nell'art. 132 TUF del nuovo comma 3-bis è ora applicabile alla Banca la disposizione di cui all'art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, a mente della quale *«la delibera dell'assemblea che autorizza l'acquisto di azioni proprie specifica quali delle modalità, previste dai commi 1 e 1-bis, possono essere utilizzate»*. La norma in parola sembra richiedere comunque un passaggio assembleare, malgrado l'autorizzazione permanentemente riconosciuta al Consiglio di Amministrazione dallo Statuto sociale, se non altro ai fini della definizione delle modalità utilizzabili dalla Banca per l'acquisto di azioni proprie.

Si premette che qualsiasi operazione di acquisto di azioni proprie è assoggettato al rilascio da parte di Banca d'Italia dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 78 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ("**CRR**"), sicché in assenza del rilascio di tale autorizzazione nessun acquisto di azioni proprie potrà avere luogo, così come anche qualsiasi intervento di acquisto di azioni proprie potrà essere effettuato esclusivamente nei limiti quantitativi previamente autorizzati da Banca d'Italia.

Rimangono escluse dal perimetro rilevante della presente Relazione e conseguentemente non vengono regolate dalla proposta delibera assembleare le operazioni di rimborso di azioni proprie, nei casi contemplati dagli artt. 13, 14 e 15 dello Statuto sociale, riferite rispettivamente alle ipotesi di morte, recesso ed esclusione del socio. Si rammenta, infatti, che per tali fattispecie l'art. 16 dello Statuto sociale prevede l'annullamento delle azioni, e che, pertanto, esse non costituiscono ipotesi di acquisto di azioni proprie ricadenti nel plafond di cui alla presente proposta.

Fatta esclusione per le testé menzionate ipotesi, l'acquisto di azioni proprie, nel rispetto della normativa *pro tempore* vigente, potrà avere una o più delle seguenti finalità:

(a) Attività di sostegno della liquidità del titolo

Come noto, a partire dal 28 dicembre 2017 le azioni emesse dalla Banca sono negoziate sul segmento "*Order driven* azionario" del sistema multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno far sì che la Banca compia, tramite intermediari terzi indipendenti, operazioni di acquisto di azioni BAPR al fine di sostenere, per un periodo di tempo stabilito, la liquidabilità dell'investimento in azioni, così da favorire il regolare svolgimento delle negoziazioni nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

È intenzione del Consiglio di Amministrazione fare in modo che la Banca svolga un'attività di sostegno alla liquidità ispirata alla prassi di mercato ammessa n. 1 adottata con delibera Consob n. 16839 del 18 marzo 2009, come modificata dal documento di consultazione Consob pubblicato in data 21 settembre 2018. Occorre, infatti, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("**MAR**"), agli strumenti finanziari trattati su un sistema multilaterale di negoziazione, quali sono le azioni BAPR, va applicata la disciplina sugli abusi di mercato.

Tale intervento di liquidità avrà luogo mediante acquisto di azioni sulla sede di negoziazione da parte di un *liquidity provider* con risorse messe a disposizione dalla Banca, sulla quale ricadranno in via esclusiva i risultati economici ed i rischi derivanti da tale attività.

(b) Iniziativa mutualistico-solidaristica

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, già nel marzo 2018, aveva approvato il regolamento di una iniziativa straordinaria mutualistico-solidaristica volta ad alleviare il disagio avvertito da soci che versino in particolari situazioni di bisogno (sussistenti in presenza di condizioni reddituali particolarmente disagiate e di specifiche patologie mediche), stante la condizione di sostanziale illiquidabilità dell'investimento in azioni.

Simili iniziative rientrano appieno nelle finalità mutualistiche che devono caratterizzare il rapporto tra la Banca ed il relativo corpo sociale.

L'intervento, straordinario e limitato nel tempo, ha luogo attraverso il riacquisto da parte della Banca di un numero massimo di azioni per ciascun avente diritto. Tale intervento, per sua stessa natura, può compiersi solo al di fuori dall'ordinaria sede di negoziazione per quanto il riacquisto avverrebbe ad un prezzo equivalente al prezzo tempo per tempo espresso dalla sede di esecuzione ufficiale.

Una simile iniziativa, per poter essere conforme a quanto disposto dall'art. 23 del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. "MiFIR"), deve dar luogo ad operazioni di riacquisto «*non sistematiche, ad hoc, irregolari e saltuarie*».

(c) Costituzione di un c.d. "magazzino titoli"

Il Consiglio di Amministrazione della Banca intende riservarsi la possibilità di costituire un "magazzino titoli" da utilizzare per qualsivoglia finalità riconosciuta dall'ordinamento.

Per l'eventuale acquisto di azioni proprie finalizzate alla costituzione di un "magazzino titoli", la Banca potrà avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, della esenzione prevista dall'art. 5 del MAR ovvero potrà ispirarsi alla prassi di mercato ammessa n. 2 adottata con delibera Consob n. 16839 del 18 marzo 2009.

Eventuali azioni acquistate per le finalità di cui alle precedenti lettere (a) e (b) ovvero alla successiva lettera (d), che la Banca non dovesse aver utilizzato, potranno essere imputate alle finalità di costituzione del "magazzino titoli".

Pagina 5 di 10

(d) Altro

Non si può escludere che sorga la necessità di acquistare azioni proprie per motivazioni allo stato non puntualmente identificabili. In queste ipotesi, il Consiglio di Amministrazione si vuole riservare la possibilità di provvedere all'acquisto di azioni comunque nel limite massimo della dotazione della riserva per acquisto o rimborso di azioni di cui all'art. 52 dello Statuto sociale e nel rispetto della disciplina primaria e secondaria tempo per tempo applicabile.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo.

Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dalla riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società appositamente allocata a bilancio nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 78 del CRR.

2. Controvalore massimo, categoria e valore nominale delle azioni acquistabili

Il controvalore massimo di azioni della Banca acquistabile è pari ad Euro 8.000.000,00. Le azioni BAPR hanno valore nominale unitario pari ad Euro 2,58.

3. Informazioni in merito al rispetto dell'art. 2357, comma 3, cod. civ.

Come detto, BAPR è banca popolare costituita in forma di società cooperativa per azioni. I limiti civilistici all'acquisto di azioni proprie sono dettati dall'art. 2529 cod. civ., come specificati dall'art. 17 dello Statuto sociale e consistono nella dotazione della riserva di bilancio espressamente dedicata allo scopo.

In ogni caso si rileva che alla data della presente Relazione la Banca non detiene, neanche per il tramite di società controllate, azioni proprie. L'acquisto di azioni proprie nei limiti della menzionata riserva di bilancio, non porterà la Banca in nessun caso a detenere azioni proprie in numero superiore al limite (pari alla «*quinta parte del capitale sociale*») indicato dall'art. 2357, comma 3, cod. civ.

4. Durata dell'autorizzazione assembleare ex art. 144-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti

Pagina 6 di 10

Si è già evidenziato che l'art. 144-*bis* comma 2 del Regolamento Emittenti, reso applicabile alla Banca dal nuovo comma 3-*bis* dell'art. 132 del TUF, sembra rendere necessaria un'approvazione assembleare ai fini della definizione delle modalità utilizzabili per l'acquisto di azioni proprie dalla Banca.

Tale autorizzazione, limitatamente all'acquisto di azioni proprie, viene richiesta sino all'Assemblea ordinaria 2020, alla quale sarà sottoposta l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019.

L'autorizzazione all'alienazione, disposizione e/o utilizzo delle azioni proprie, comunque non necessaria ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale, è richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a tale riguardo e della necessità di disporre della massima flessibilità, anche quanto ai tempi, per l'eventuale cessione delle azioni in portafoglio.

Si precisa che la Banca potrà procedere alle menzionate operazioni in tutto o in parte, in una o più volte e in ogni momento, nel rispetto delle applicabili disposizioni normative tempo per tempo vigenti.

5. Corrispettivo minimo e massimo

Per le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione (fatti salvi, quindi, i casi di rimborso statutariamente previsti che avranno luogo al prezzo definito dall'Assemblea al punto 2 dell'ordine del giorno), il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale – si ha riferimento alle ipotesi di attività di sostegno della liquidità del titolo e di costituzione di un "magazzino titoli" – in conformità a quanto previsto dalle prassi di mercato ammesse adottate dalla Consob ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale – si ha riferimento alle ipotesi relative alla iniziativa mutualistico-solidaristica ed alle ulteriori ipotesi residuali sopra richiamate – in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione.

Per gli atti dispositivi delle azioni proprie in portafoglio, il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale.

6. Modalità attraverso le quali gli acquisti e gli atti dispositivi saranno effettuati

Gli acquisti di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione saranno effettuati con modalità, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in ogni caso idonee ad assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Con riguardo specifico alle operazioni effettuate sulla sede di esecuzione multilaterale (attività di sostegno della liquidità del titolo e costituzione di un c.d. "magazzino titoli"), esse avranno luogo con le modalità previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a), b) e d-*ter*) e comma 1-*bis* del Regolamento Emittenti ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio; (ii) sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; (iii) con modalità ispirate a prassi di mercato ammesse dalla Consob; (iv) alle condizioni indicate dall'art. 5 del MAR.

Le operazioni effettuate al di fuori della sede di esecuzione multilaterale (iniziativa mutualistico-solidaristica ed ulteriori ipotesi residuali) avranno luogo con modalità sostanzialmente equiparabili a quelle previste dall'art. 144-*bis*, comma 1, lett. a) e d-*bis*) del Regolamento Emittenti ovvero tramite: (i) offerte pubbliche di acquisto o di scambio, eventualmente anche al di sotto delle soglie rilevanti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. v) del TUF (come precisate dall'art. 34-*ter* del Regolamento Emittenti); (ii) svolgimento dell'attività di internalizzazione sistematica secondo modalità non discriminatorie, pur in assenza del raggiungimento delle soglie quantitative che rendono la negoziazione per conto proprio rilevante ai fini della qualificazione dell'intermediario come internalizzatore sistematico.

Quanto alle operazioni di cessione o agli altri atti di disposizione o utilizzo di azioni proprie potranno essere effettuate con qualunque modalità ritenuta opportuna per rispondere alle finalità perseguite.

7. Informazioni nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale

Pagina 8 di 10

Le operazioni di acquisto di azioni proprie rilevanti ai fini della presente Relazione non sono strumentali alla riduzione del capitale sociale. Rimane, in ogni caso, ferma – in considerazione della forma sociale cooperativa – la facoltà del Consiglio di Amministrazione di annullare le azioni acquistate, ai sensi dell'art. 17, comma 2, dello Statuto sociale.

Proposta di delibera

In considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta:

«L'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione sul presente punto all'ordine del giorno

delibera

- 1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a procedere all'acquisto di azioni della Banca, in una o più soluzioni e sino all'Assemblea ordinaria 2020 chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio 2019, per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea, fermo restando il rilascio delle necessarie autorizzazioni da parte di Banca d'Italia. Il corrispettivo sarà determinato: (i) ove l'operazione venga effettuata sulla sede di esecuzione multilaterale, in conformità a quanto previsto dalle prassi di mercato ammesse adottate dalla Consob ovvero alla normativa tempo per tempo vigente; (ii) ove l'operazione venga effettuata al di fuori della sede di esecuzione multilaterale, in misura non superiore al prezzo d'asta rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione nell'asta immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione;*
- 2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, in una o più soluzioni e senza limiti temporali anche prima del completamento degli acquisti, alla vendita o ad altro atto dispositivo di tutte o parte delle azioni proprie in portafoglio per il perseguimento delle finalità e con le modalità di cui alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea. Il corrispettivo sarà discrezionalmente determinato dal Consiglio di Amministrazione nel perseguimento dell'interesse sociale;*

Pagina 9 di 10

3. *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (in uno con altri atti di disposizione) delle azioni in portafoglio, anche con modalità rotativa e per frazioni del quantitativo massimo. Tali operazioni verranno poste in essere in modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto di acquisto non ecceda i limiti previsti dalla riserva per acquisto o rimborso di azioni della Società appositamente allocata a bilancio nonché dai provvedimenti autorizzativi rilasciati da Banca d'Italia;*
4. *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, ponendo in essere tutto quanto richiesto, opportuno, strumentale e/o connesso per il buon esito delle stesse».*

Ragusa, 5 aprile 2019

Banca Agricola Popolare di Ragusa S.c.p.a
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
dott. Arturo Schinina

Diffuso tramite eMarket SDIR 08 Aprile 2019 12:05:21
Disponibile all'URL https://www.emarketstorage.it/storage/20190408/20190408_61024.2010069.pdf

Pagina 10 di 10